



## TRIBUNALE DI MANTOVA

### Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere

N. XX/08 R. G. Amm. Sost.

n. XX/10 Reg. Ist. Giud. Tutel.

#### IL GIUDICE TUTELARE

- letta l'istanza presentata in data 10.05.2010 dall'Avv. S. G., tesa ad ottenere la liquidazione di un'indennità per l'attività svolta quale amministratore di sostegno di Q. E., e l'autorizzazione al rimborso delle anticipazioni sostenute;
- considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411 e 379 c.c., l'ufficio di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito, salva la possibilità per il giudice tutelare di assegnare all'amministratore un'equa indennità commisurata alla "*entità del patrimonio*" e alle "*difficoltà dell'amministrazione*";
- rilevato che, come specificato dalla Corte Costituzionale (con ord. 24.11.1988, n. 1073, in materia di gratuità dell'ufficio di tutore), l'equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili di cui è gravato il tutore (o l'amministratore di sostegno) per l'attività di amministrazione del patrimonio dell'incapace, alla quale è obbligato per l'ufficio tutelare (o di a.d.s.) personalmente, senza possibilità di nominare sostituti;
- rilevato che, pertanto, nella individuazione del *quantum* da riconoscere all'amministratore di sostegno a titolo di equa indennità – soprattutto nei casi in cui l'incarico venga svolto da professionisti legali, commercialisti, tecnici, etc. – non possa aversi riguardo all'effettivo valore economico delle prestazioni (professionali) effettuate, poiché altrimenti si finirebbe per annettere natura retributiva alla ridetta indennità, così violando le norme che impongono la gratuità dell'ufficio;
- considerato, peraltro, che la gratuità dell'attività di amministratore di sostegno non osta al rimborso delle spese effettuate (e anticipate) dall'amministratore nell'interesse del beneficiario, salvo che per le spese evidentemente superflue, inutili o sproporzionate, che restano a carico dell'amministratore perché non necessitate dall'esigenza di una corretta amministrazione;
- considerato che, nel caso di specie, possa essere riconosciuta all'istante un'equa indennità pari ad € 900,00, in relazione: all'entità del patrimonio della beneficiaria (€ 16.874,08, totale attivo dicembre 2009, cfr. rendiconto per l'anno 2009) e alle difficoltà dell'amministrazione (v. le istanze di autorizzazione del 15.1.2010, 17.09.2009, 4.11.2009, 2.10.2009, 30.06.2009);

- rilevato che debba altresì riconoscersi in favore dell'istante un rimborso spese di € 156,64 (spese da considerarsi congrue, utili e non superflue);

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 411 e 379 c.c.

**LIQUIDA**

in favore dell'**Avv. S. G.**, in qualità di amministratore di sostegno di **Q. E.**, la somma di **€ 900,00**, a titolo di equa indennità per l'attività svolta;

**AUTORIZZA**

il rimborso delle anticipazioni sostenute, ammontanti a complessivi **€ 156,64**;

**AUTORIZZA**

l'amministratore di sostegno a prelevare le somme come sopra liquidate (€ 900,00 + € 156,64), dal conto corrente/libretto di deposito intestato alla beneficiaria;

**MANDA**

alla Cancelleria per quanto di competenza.

**Castiglione delle Stiviere, 18.05.2010**

**Il Giudice tutelare**

**Dott. Matteo Grimaldi**

**SOMMARIO:** 1. L'equa indennità. – 2. Natura giuridica dell'indennità. – 3. Natura del decreto di liquidazione all'equa indennità. – 4. Il coadiutore. – 5. Profili fiscali.

## 1. L'equa indennità.

Il provvedimento in esame è lo spunto per affrontare uno degli aspetti dell'amministrazione di sostegno non espressamente disciplinato dalle disposizioni previste in materia e per la cui regolamentazione è dunque necessario rifarsi a quanto stabilito dal codice civile in tema di tutela.

Il punto è quello riguardante la determinazione (e conseguente liquidazione) di un'indennità all'amministratore di sostegno per l'attività da esso svolta a favore del beneficiario.

In particolare, l'**art. 379 c.c.**, dettato in materia di tutela ma applicabile anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del rinvio ad esso operato dall'**art. 411 c.c.**, fissa il principio della gratuità dell'ufficio, come espressione tipica del dovere sociale verso gli incapaci (*Relazione al progetto definitivo al codice civile*, pag. 369): la tutela così come l'amministrazione di sostegno assumono, infatti, il carattere di *munus publicum* o di "ufficio di diritto privato permeato di significativi interessi pubblicistici" (G.T. Modena, 2.11.2005, Dott. Stanzani), essendo destinati a realizzare in via mediata l'interesse generale della collettività alla protezione degli incapaci.

Doverosità sociale, dunque, da cui discende la gratuità dell'ufficio.

Il secondo comma dell'art. 379 c.c. attenua tuttavia il contenuto del suddetto principio della gratuità, disponendo espressamente che, in ogni caso, il giudice tutelare, "*considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore (n.d.r.: e all'amministratore di sostegno) un'equa indennità*".

Prima dell'introduzione della figura dell'amministrazione di sostegno, la dottrina prevalente<sup>1</sup>, fondandosi su di un'interpretazione letterale dell'art. 379 c.c. ("*considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione*"), considerava ammissibile tale deroga (ossia la concessione dell'indennità) solo per attività aventi ad oggetto l'amministrazione del patrimonio, non anche per quelle relative alla cura della persona, ritenendo che in quest'ultima ipotesi non venissero in considerazione aspetti in qualche modo meritevoli di indennizzo.

A seguito dell'entrata in vigore della l. 6/2004, l'applicabilità della norma richiamata nei limiti appena espressi, ossia con pressoché esclusivo riferimento all'amministrazione patrimoniale, apparve da subito insoddisfacente, e ciò in considerazione del fatto che nella figura dell'amministratore di sostegno confluiscono in maniera pressoché inscindibile aspetti relativi sia alla cura del patrimonio del beneficiario che della sua persona. Con l'amministrazione di sostegno al centro dell'attenzione del legislatore, e quindi conseguentemente, del giudice, non vi è più (solo) il patrimonio (da preservare), ma piuttosto la persona (da proteggere e valorizzare). Tale cambio di prospettiva è stato da subito sancito dalla giurisprudenza, la quale, proprio in materia di indennità, nei primi tempi di applicazione della nuova legge, ha affermato che

«all'amministratore di sostegno deve essere corrisposta un'equa indennità connessa in via primaria alle esigenze di cura e di tutela della persona, in via secondaria all'entità del patrimonio e alle difficoltà incontrate nell'amministrazione dello stesso, alla durata dell'incarico, ai risultati conseguiti»  
(Trib. Modena, 23 novembre 2005, G.T. Stanzani).

---

<sup>1</sup> A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, IV, Persone e famiglia, Torino 1982, pag. 611.

Posizione, quest'ultima appena richiamata, a parer di chi scrive forse un poco eccessiva, considerando che la normativa in esame non gradua tra bisogni personali e patrimoniali del beneficiario, ma comunque sintomatica di un nuovo modo di concepire e gestire l'incapacità.

Applicando l'art. 379 c.c. all'amministrazione di sostegno, alla luce del sistema complessivo delineato dalla legge 6/2004, nella determinazione dell'equa indennità per l'attività svolta dall'amministratore di sostegno, il giudice dovrà comunque dunque tener conto sia dell'attività di gestione del patrimonio del beneficiario sia di quella inerente alla cura della persona: in particolare egli dovrà avere riguardo alla durata dell'incarico, alle attività svolte dall'amministratore (sia dal punto di vista numerico che della loro complessità) ed ai risultati conseguiti negli ambiti di intervento.

Si osservi, inoltre, che poiché il principale strumento a disposizione del giudice per la determinazione dell'indennità in esame è costituito dal rendiconto che l'amministratore è tenuto periodicamente a rendere, è opportuno che tale documento non si limiti a fornire asettiche informazioni sull'attività che è stata svolta, magari anche dando grande risalto ai risultati positivi della gestione dal punto di vista patrimoniale. Anche un rendiconto in passivo, infatti, idealmente, potrebbe essere preso a riferimento per l'attribuzione di un'indennità all'amministratore, qualora i risultati dell'attività da questi svolta siano comunque globalmente positivi (ossia con riguardo al benessere complessivo del beneficiario).

In ogni caso, tale indennità potrà essere corrisposta solo dopo l'approvazione da parte del giudice della relazione e del rendiconto finale dell'amministrazione stessa.

## 2. Natura giuridica dell'indennità.

L'indennità costituisce un rimborso per le spese sostenute dall'amministratore di sostegno ed un indennizzo per la perdita patrimoniale che lo stesso subisce nell'espletamento dell'incarico, non potendo attendere alle normali occupazioni, in conseguenza del tempo che egli ha dedicato allo svolgimento dell'incarico<sup>2</sup>.

L'indennità non ha, dunque, natura di corrispettivo per l'attività svolta o, in senso lato, retributiva, ma solamente compensativa.

In nessun caso è possibile ritenere che l'indennità possa costituire anche ristoro per i mancati guadagni che sarebbero derivati all'amministratore ove si fosse esclusivamente dedicato ai propri interessi, anziché a favore del beneficiario: l'indennità non potrà quindi mai assurgere ad una consistenza tale da farla configurare come un vero e proprio compenso o remunerazione per l'opera svolta dall'amministratore. Il compenso presuppone, infatti, un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione resa che è del tutto estraneo al meccanismo dell'indennità, semplicemente volta a ripristinare un equilibrio patrimoniale leso.

Proprio tale assunto trova una specifica conferma nel caso in cui l'incarico di amministratore venga conferito a professionisti (es., medici, avvocati, commercialisti, ecc.), il valore delle cui attività deve essere determinato sulla base di tariffe prestabilite. Sul punto, il provvedimento del Tribunale di Castiglione delle Stiviere, dopo aver richiamato quanto disposto dalla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 1073 del 24.11.1988, ben chiarisce che

«nella individuazione del *quantum* da riconoscere all'amministratore di sostegno a titolo di equa indennità – soprattutto nei casi in cui l'incarico venga svolto da professionisti legali, commercialisti, tecnici, etc. – non possa aversi riguardo all'effettivo valore economico delle prestazioni (professionali) effettua-

---

<sup>2</sup> Pressoché nei medesimi termini si esprime la dottrina (G. BONILINI, *L'amministratore di sostegno*, in G. BONILINI - F. TOMMASO, *Dell'amministrazione di sostegno*, 2004, p. 318.), la quale afferma che l'indennità costituisce "una somma da erogare al fine di rimborsare le spese e di rilevare il tutore delle perdite derivabili da non poter attendere alle normali occupazioni, in conseguenza del tempo dedicato allo svolgimento dell'incarico".

te, poiché altrimenti si finirebbe per annettere natura retributiva alla ridetta indennità, così violando le norme che impongono la gratuità dell'ufficio»

(Trib. Castiglione delle Stiviere, 18 maggio 2010, G.T. Grimaldi; vd. anche Trib. Milano, 20 settembre 2002<sup>3</sup>, in *Famiglia e diritto*, 2003, 41).

Inoltre, è bene osservare che l'incarico di amministratore di sostegno viene conferito a prescindere dalla specifica qualifica e competenza professionale del soggetto chiamato ad assumerlo. Tali requisiti di professionalità, per quanto nei fatti possano avere e di sicuro abbiano un certo ascendente, non vengono invece richiesti dalla normativa in esame, la quale all'art. 382 c.c. (applicabile all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo cui si è accennato all'inizio) indica nella "*diligenza del buon padre di famiglia*", ossia nella diligenza dell'uomo medio in relazione alla specificità dell'obbligazione, la caratteristica cui l'amministratore deve ispirare la propria condotta.

In merito alla natura giuridica dell'indennità, è da segnalare una isolata pronuncia (Tribunale di Ancona, decreto 14 giugno 2005), la quale, dopo aver affermato che il riconoscimento economico al tutore o all'amministratore di sostegno non può essere inquadrato nell'ambito di un mero principio "indennitario", giunge alla liquidazione di un "compenso" sulla base di un criterio equitativo, attribuendo così alla liquidazione così determinata la natura di retribuzione, attraverso una lettura evolutiva dell'art. 379 c.c.

Ma ciò non è conforme allo spirito della legge<sup>4</sup>.

### 3. Natura del decreto di liquidazione all'equa indennità.

Il provvedimento in esame offre anche l'occasione per dedicare brevi cenni alla natura del decreto di liquidazione all'indennità.

Secondo la giurisprudenza concorde<sup>5</sup> tale decreto ha ad oggetto specifici diritti soggettivi, quali i crediti discendenti dalla funzione tutelare, ed è quindi connotato da un contenuto decisivo. A differenza degli altri provvedimenti resi in materia di volontaria giurisdizione, soggetti al noto principio del *rebus sic stantibus*, il decreto di liquidazione all'indennità non è modificabile o revocabile in ogni momento e, qualora non impugnato con apposito strumento, è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato.

Se, circa la natura decisoria del decreto in esame non vi è alcun dubbio, la giurisprudenza è invece divisa in merito alla possibilità di ricorrere o meno per cassazione contro tale provvedimento.

Nel primo senso, si pongono la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente secondo cui

---

<sup>3</sup> Trib. Milano, 20 settembre 2002, "*L'indennità riconosciuta al tutore provvisorio, in forza di potere discrezionale del giudice tutelare ai sensi dell'art. 379 c.c., è per definizione un'indennità che viene riconosciuta in relazione alla qualità ed all'entità dell'opera prestata, qualora il patrimonio del tutelato ne abbia la capienza e soprattutto non in base ad alcuna tariffa professionale (nella specie quella forense), ma in base a criteri di valutazione autonomi*".

<sup>4</sup> Peraltro, è opportuno evidenziare che le medesime differenze di opinione appena richiamate trovano riscontro nella disciplina prevista in materia da altri Stati europei. Così, se in Francia l'articolo 419 Code Civil (così come modificato dalla l. 2007-308 de 5 marzo 2007) dispone testualmente che «*Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée*», in Austria, la legge 2 febbraio 1983, n. 136 ("*Sachwalterschaft für behinderte Personen*") prevede invece che l'amministratore abbia diritto ad un compenso che dalla prassi viene stabilito di consueto al 5% dei redditi annuali dello stesso interessato.

<sup>5</sup> Trib. Modena, 13 gennaio 2010, n. 42, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it); Cass. Civ., Sez. I, 4 luglio 1991, n. 7355 (Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7), secondo cui "*il provvedimento impugnato, ancorché reso con la forma del decreto in esito a procedimento in camera di consiglio, ha natura decisoria, perché riguarda diritti soggettivi, quali sono da qualificare i crediti discendenti dalla funzione tutelare, e statuisce su di essi, con attitudine ad acquistare autorità di giudicato, nel rapporto con il debitore, cioè l'interdetto, rappresentato dal nuovo tutore; il provvedimento medesimo, inoltre, non è altrimenti denunciabile, e, quindi, rientra nella previsione del secondo comma della citata norma della Costituzione*".

«il decreto camerale di liquidazione di spese od indennità in favore del tutore dell'interdetto, nella parte in cui risolve questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti, ha natura decisoria e, pertanto, non si sottrae all'obbligo della motivazione (la cui inosservanza, ove si tratti di provvedimento reso in esito a reclamo, è denunciabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.)» (Cass. Civ., Sez. I, 4 luglio 1991, n. 7355, Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7; Trib. Modena, 13 gennaio 2010, n. 42, cit.)

In senso contrario, altra pronuncia più risalente della Suprema Corte che afferma invece che

«il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti decisori emessi in camera di consiglio in forma di decreto o di ordinanza, non è ammissibile qualora gli stessi siano impugnabili, sia pure con semplice reclamo, avanti al giudice superiore. Pertanto, avverso il decreto del giudice tutelare di liquidazione dell'equa indennità al tutore (a norma dell'art. 379 c.c.), che è impugnabile con reclamo innanzi al tribunale, è inammissibile, malgrado il carattere decisorio del provvedimento, il ricorso per cassazione» (Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 1983, n. 4755, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 7).

#### 4. Il coadiutore.

Ai sensi dell'art. 379 c.c., così come il tutore, anche l'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare<sup>6</sup>, di fronte a particolari situazioni e circostanze, può farsi coadiuvare da una o più persone (c.d. coadiutori), nello svolgimento dell'ufficio e sotto la sua personale responsabilità.

Per espressa previsione normativa, tali soggetti devono essere stipendiati: per essi, dunque, lo svolgimento dell'incarico non costituisce, come per il tutore o per l'amministratore di sostegno, l'adempimento ad un dovere di natura pubblicistica, ma, per l'attività svolta, deve essere addirittura prevista la corresponsione di una vera e propria retribuzione (non una indennità).

Così come la determinazione dell'indennità, anche quella della retribuzione spettante al coadiutore è demandata alla valutazione equitativa del giudice tutelare<sup>7</sup>. Nell'adozione del provvedimento di liquidazione di tali somme, egli dovrà dunque prevedere due fattispecie distinte di compensi, l'uno compensativo (destinato all'amministratore di sostegno), l'altro remunerativo (spettante al professionista nominato coadiutore).

Si osservi, inoltre, che un tale provvedimento (con la previsione di due distinte somme) dovrebbe essere adottato anche nell'ipotesi in cui lo stesso amministratore di sostegno sia chiamato a prestare (*rectius* preste) la propria attività nell'ufficio anche quale professionista (es., avvocato, già amministratore di sostegno, che assiste in giudizio il medesimo beneficiario).

Per quanto evidenti ragioni di opportunità scongiurerebbero di concentrare nella stessa persona i suddetti incarichi, nella realtà, tale situazione non risulta così infrequente (forse anche, si azzarda un'ipotesi, per aggirare in tal modo il principio della gratuità dell'ufficio di amministratore di sostegno): in tale eventualità, che in certo senso impinge nella fattispecie prevista dell'art. 1395 c.c., è opportuno che il contenuto dell'incarico venga espressamente stabilito e determinato.

---

<sup>6</sup> Si noti, peraltro, che il ricorso a terzi soggetti per lo svolgimento dell'incarico non deve essere preventivamente autorizzato, qualora tali collaborazioni risultino accessorie all'attività dell'ufficio o comunque saltuarie. In tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 4 luglio 1991, n. 7355 (Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7), "*l'autorizzazione del giudice tutelare, prescritta dall'art. 379 comma 2 c.c. affinché il tutore possa farsi coadiuvare da "persone stipendiate" (e quindi possa reclamare il rimborso dei relativi compensi), riguarda i lavoratori (subordinati od autonomi) che affianchino il tutore medesimo, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato e, pertanto, non è necessaria per collaborazioni saltuarie in incombenze meramente esecutive o comunque accessorie rispetto all'attività tutoria*".

<sup>7</sup> Tale valutazione dovrà comunque essere commisurata all'entità del patrimonio, alla quantità e qualità dell'opera svolta, al risultato ottenuto, alla professionalità del coadiutore e alla puntualità e diligenza da questi profuse.

Circa il trattamento fiscale del compenso spettante al coadiutore, si rinvia al paragrafo successivo.

## 5. Profili fiscali.

Un importante aspetto sul quale è opportuno soffermarsi è quello relativo al trattamento, dal punto di vista fiscale-tributario, della somma liquidata all'amministratore di sostegno a titolo di indennità.

Sul punto è necessario richiamare quanto disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)<sup>8</sup>, il quale dapprima (art. 1) stabilisce il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ossia il possesso di redditi rientranti nelle categorie indicate dall'art. 6, e quindi (art. 6) ne elenca le categorie.

Un riferimento espresso alla categoria dell'"indennità", si ha nel II comma dell'art. 6, il quale, tra l'altro, dispone espressamente che

«(...) le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

(...)»

(D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 6, II co.)

Appare del tutto evidente che l'istituto oggetto del presente lavoro non rientri in alcun modo tra le categorie appena indicate: pertanto, l'equa indennità attribuibile all'amministratore di sostegno non costituisce reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e su tale somma non deve neppure essere assolta l'IVA. Allo stesso modo, non potranno essere dedotti dal reddito conseguito dall'eventuale attività professionale svolta dall'amministratore di sostegno oneri e costi riconducibili allo svolgimento dell'ufficio in esame<sup>9</sup>.

Diversa è l'ipotesi, cui si è fatto cenno in precedenza, in cui vi sia l'intervento di un coadiutore, la cui attività rientra, dal punto di vista tributario, tra quelle dell'esercizio di arti e professioni (art. 53, D.P.R. 917/1986): trattandosi, come si è visto (par. 4) di compenso di carattere "remunerativo", da esso conseguiranno pertanto gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del "lavoro autonomo" e prima ancora l'ordinario adempimento IVA.

Matteo Magri

---

<sup>8</sup> Art. 1) Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.

Art. 6) Classificazione dei redditi.

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

<sup>9</sup> In tal senso, Agenzia delle Entrate, Trieste 31.3.2011, in <http://www.assostegno.it/wp-content/uploads/2011/06/Agenzia-Entrate-su-379-c.c..pdf>; Agenzia delle Entrate, Lombardia, risoluzione 19 marzo 2008